Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 15 del 20 gennaio 1941-XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Concorsi pel conferimento di posti disponibili nei ruoli del personale dell' Amministrazione centrale

CONCORSI

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Concorso a 49 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, col quale sono stati elevati i limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554, che reca norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato, ed i successivi Regi decreti 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, e 20 giugno 1939-XVII, n. 898, e la legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 739;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la stessa causa, nonchè degli iscrittti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente i titoli di preferenza per i pubblici impieghi e il Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, relativo all'ammissione dei mutilati e invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, riguardante il trattamento del personale statale e degli Enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende ai militari inviati in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, relativo al trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione e la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea, ed il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, che stabilisce la data fino alla quale si applicano le provvidenze medesime;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza;

Visto il R. decreto 4 marzo 1940-XVIII, n. 153, concernente i ruoli organici del Ministero per gli scambi e per le valute;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, contenente disposizioni per la priorità negli impieghi a favore dei capi di famiglia numerosa;

Vista la legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, contenente provvedimenti a favore di squadristi e di vecchi fascisti;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, le disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Vista la nota del 9 dicembre 1940-XIX, n. 1395-1.3.1/1396-3-15, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autorizzazione a bandire i concorsi per l'ammissione nei ruoli del personale del Ministero per gli scambi e per le valute;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 49 posti di vicesegretario in prova (gruppo *A*, grado 11°) nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero per gli scambi e per le valute.

A detto concorso non sono ammesse a partecipare le donne.

Sono altresì esclusi dal concorso gli appartenenti alla razza ebraica, ed i cittadini italiani i quali abbiano contratto matrimonio con persone di nazionalità straniera posteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728 (4 dicembre 1938-XVII).

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero per gli scambi e per le valute - Ufficio del personale - non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedano nelle Colonie o all'estero e quelli che siano richiamati alle armi possono presentare nel suddetto termine la sola domanda corredata, per i richiamati alle armi, da un certificato dell'autorità militare dal quale risulti la loro posizione di richiamati, salvo ad esibire i documenti prescritti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

La data di arrivo sarà certificata esclusivamente dal timbro a calendario del Ministero, e non si terrà conto della data nella quale la domanda ed i documenti relativi siano stati presentati ad altri uffici statali, od agli uffici postali.

Nella domanda gli aspiranti dovranno precisare le loro generalità, indicare il loro recapito ed elencare i documenti allegati.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie o all'estero devono indicare il loro recapito nel Regno per le comunicazioni che l'Amministrazione reputi opportuno fare quivi.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di anni 18, e non ha oltrepassato l'età di anni 30.

Tale limite è elevato a 35 anni:

a) per coloro che in qualità di combattenti abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che,

durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio non isolato all'estero, abbiano partecipato a relative operazioni militari, dopo il 5 maggio 1936-XIV, e fino al 31 luglio 1939-XVII.

Il limite massimo di età è elevato invece a 39 anni:

a-1) per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale, ovvero per fatti d'arme avvenuti in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, od anche per operazioni militari, cui abbiano partecipato, in servizio non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII;

b-1) per gli ex-combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

c-1) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di 4 anni:

a-2) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b-2) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

I limiti di età stabiliti col presente articolo sono inoltre aumentati:

a-3) di due anni per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine indicato nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto;

b-3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*-3) si cumula con quelle di cui alle lettere *b*-3) e *c*-1) e tutte si cumulano con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato;

2) diploma originale - o copia del diploma stesso autenticata da Regio notaio: di laurea - in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio, in scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare, in scienze economiche e marittime, in economia e diritto conseguita presso il Regio istituto universitario di economia e commercio di Venezia; o laurea che rilasciata secondo precedenti ordinamenti sia da considerarsi equipollente ai titoli suindicati;

3) certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato, dal quale risulti l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista od alla Gioventù italiana del Littorio oppure ai Gruppi universitari fascisti, nonchè, l'anno, il mese e il giorno d'iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra.

Da detto certificato rilasciato dal segretario federale dovrà risultare, se l'aspirante sia iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, o se il ferito per la causa fascista, sia iscritto ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

Nei casi di cui al comma precedente il certificato dovrà essere vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito o dal Capo dei servizi amministrativi o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci stessi.

Detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito o del Capo dei servizi amministrativi o di uno dei Vice segretari del Partito stesso solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I cittadini sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno produrre il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista Sanmarinese, rilasciato dal Segretario del Partito stesso e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli residenti nel Regno, produrranno invece il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista rilasciato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese, o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica del Segretario del Partito o del Capo dei servizi amministrativi o di uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Gli appartenenti a categorie per le quali non è prescritta l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista possono partecipare al concorso dietro presentazione della domanda di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, nonchè di una dichiarazione dell'Amministrazione cui essi appartengono, attestante che il richiedente pei suoi requisiti politici e morali è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito.

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

7) certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che possano menomarne l'abilità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

Nel caso in cui l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata nel certificato medico con dichiarazione che non menoma l'attitudine fisica all'impiego al quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di controllare insindacabilmente tale dichiarazione;

8) copia dello stato di servizio militare se l'aspirante abbia prestato servizio da ufficiale, ovvero copia del foglio matricolare, se sottufficiale o militare di truppa. Coloro che non abbiano prestato servizio militare debbono invece presentare il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, oppure abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, ovvero abbiano partecipato, in servizio non isolato all'estero a relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939-XVII, presenteranno oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 588 del 1922 e n. 427 del 1937, del Giornale militare ufficiale, ove ne abbiano diritto.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero per operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio non isolato all'estero, dovranno debitamente comprovare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione od assegno privilegiato di guerra, oppure mediante certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, od anche mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, a condizione che l'attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale indichi anche i provvedimenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio non isolato all'estero, i figli degli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

9) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio da prodursi soltanto dai coniugati o dai vedovi;

10) fotografia recente del candidato (sulla quale deve essere applicata una marca da bollo da L. 6 da annullarsi dall'Ufficio del bollo straordinario) con la sua firma, da autenticarsi dal podestà o da un notaio.

Detta fotografia non occorre sia presentata da quei candidati che, appartenendo ad Amministrazioni statali, siano in possesso del libretto ferroviario. In tal caso dovranno essere indicati, nella domanda di partecipazione al concorso, gli estremi del libretto ferroviario;

11) rapporto informativo da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, nei soli riguardi del personale straordinario, dal capo dell'Ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio e la qualità del servizio stesso, con un giudizio complessivo in merito alle funzioni disimpegnate.

12) certificato dell'ufficiale dello stato civile, in carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dagli aspiranti coniugati, da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera, e nell'affermativa se fu concessa l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

13) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose, da prodursi dai candidati che siano soci di diritto dell'Unione stessa, che comprovi tale loro qualità.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

La firma dell'ufficiale dello stato civile che rilascia i certificati di nascita e di cittadinanza deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale o dal pretore competente per territorio; pei certificati di buona condotta la firma del podestà va legalizzata dal prefetto, la firma del segretario di Regia procura, nei certificati generali del casellario giudiziale, va legalizzata dal procuratore del Re.

Il certificato di sana e robusta costituzione fisica deve essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale e deve, invece, contenere il visto del podestà, nonchè la legalizzazione del prefetto, se rilasciato da un ufficiale sanitario; se il certificato medico viene rilasciato da un medico militare, la firma di questi deve essere autenticata dalla superiore autorità militare; la firma del podestà o del notaio che autentica la fotografia, deve essere autenticata rispettivamente del prefetto, ovvero dal presidente del Tribunale o dal pretore competente per territorio.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 2, 4, 8, 9 e 10 del precedente articolo, insieme a copia integrale del loro stato di servizio civile rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto ed autenticato dai superiori gerarchici, da rilasciarsi sull'apposito modello allegato al R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3, 6, 7 e 8 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Il documento di cui al n. 8 dovrà però essere presentato appena saranno collocati in congedo.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati nei nn. 3, 5 e 6 dell'art. 3, qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta loro qualità.

Art. 5.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande presentate

dopo il termine di cui all'art. 2, nè di quelle insufficientemente documentate.

La mancanza, anche di uno solo dei documenti prescritti, importa la esclusione dal concorso.

Comunque l'Amministrazione potrà concedere un brevissimo termine per la rettifica dei documenti non regolari.

E' fatta salva, ai candidati ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti titoli preferenziali acquisiti posteriormente alla presentazione della domanda, agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

I documenti di cui all'art. 3 non sono restituiti, fatta solo eccezione del titolo originale di studio, ai candidati dichiarati vincitori che accettino la nomina. Agli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano domanda in carta da bollo da L. 6, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

Ai candidati che non si siano presentati alle prove scritte, la restituzione dei documenti, potrà tuttavia essere effettuata anche prima della scadenza dei termini di cui al comma precedente.

Art. 6.

Non possono partecipare al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti esami di concorso a posti di vice segretario nel ruolo del personale del Ministero per gli scambi e per le valute.

L'ammissione potrà, inoltre, essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 7.

L'esame consterà di quattro prove scritte e di una orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1. Diritto civile e commerciale.
2. Diritto pubblico interno (costituzionale, amministrativo e Corporativo).
3. Economia politica-corporativa, politica economica e finanziaria, tecnica bancaria e tecnica commerciale (commercio interno e commercio internazionale).
4. Traduzione in lingua francese o inglese o tedesca a scelta del candidato.

Prova orale:

1. Materie oggetto delle prove scritte.
2. Statistica.
3. Contabilità generale dello Stato.

Il candidato nella domanda dovrà indicare la lingua estera in cui intende sostenere la prova scritta.

La prova orale potrà essere sostenuta anche su più di una delle lingue suindicate.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma in giorni che saranno fissati con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I candidati che non avranno comunicazione di un provvedimento di esclusione, dovranno presentarsi agli esami nel luogo e nell'ora che saranno indicati nel decreto che stabilisce il diario delle prove scritte, muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione personale.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè le altre dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra e per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, agli idonei ex-combattenti o legionari fiumani, o squadristi o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, agli idonei che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero in operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV, e, fino al 31 luglio 1939-XVII agli idonei orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, e fino al 31 luglio 1939-XVII, ed infine agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, 12 giugno 1931, n. 777, nei Regi decreti-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, nonchè nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, nei Regi decreti 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083 e nella legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 145.

La graduatoria di cui sopra sarà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Contro di essa possono essere presentati, per la precedenza dei candidati, reclami dagli interessati nel termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria e su tale reclamo decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di vice segretario in prova nel ruolo del personale del Ministero per gli scambi e per le valute e conseguiranno la nomina a vice segretario, i riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi. I candidati vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, terzo comma del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice segretario, con riserva di anzianità.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 11.

Il vice segretario in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima, sarà considerato dimissionario.

Art. 12

Ai vice segretari in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe (dal luogo di residenza nel Regno, ovvero dalla stazione di confine o dal porto di sbarco per coloro che al momento della nomina risiedono all'estero) nonchè dal giorno dell'assunzione in servizio, un assegno lordo mensile di L. 916,98.

Agli aventi diritto compete, altresì, l'aggiunta di famiglia giusta le vigenti disposizioni.

Ai provenienti da altri ruoli di personali statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 dicembre 1940-XIX

Il Ministro: RICCARDI

(230)

Concorso a 7 posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero

IL MINISTRO
PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, che reca norme a favore del personale ex-combattente;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, col quale sono stati elevati i limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554, che reca norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato, ed i successivi Regi decreti 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, e 20 giugno 1939-XVII, n. 898, e la legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 739;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la stessa causa, nonchè degli iscritti ai fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente i titoli di preferenza per i pubblici impieghi e il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, relativo all'ammissione dei mutilati e invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, riguardante il trattamento del personale statale e degli Enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111 che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende ai militari inviati in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex-combattenti nella guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, relativo al trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione e la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea, ed il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, che stabilisce la data fino alla quale si applicano le provvidenze medesime;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728 contenente provvedimenti per la difesa della razza;

Visto il R. decreto 4 marzo 1940-XVIII, n. 153, concernente i ruoli organici del Ministero per gli scambi e per le valute;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, contenente disposizioni per la priorità negli impieghi a favore dei capi di famiglia numerosa;

Vista la legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, contenente provvedimenti a favore di squadristi e di vecchi fascisti;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458 che estende agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, le disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Vista la nota del 9 dicembre 1940-XIX, n. 1395/1.3.1/1306/3/15, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autorizzazione a bandire i concorsi per l'ammissione nei ruoli del personale del Ministero per gli scambi e per le valute;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 7 posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero per gli scambi e per le valute.

A detto concorso non sono ammesse a partecipare le donne.

Sono altresì esclusi dal concorso gli appartenenti alla razza ebraica, ed i cittadini italiani i quali abbiano contratto matrimonio con persone di nazionalità straniera posteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728 (4 dicembre 1938-XVII).

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero per gli scambi e per le valute - Ufficio

del personale - non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie o all'estero e quelli che siano richiamati alle armi possono presentare nel suddetto termine la sola domanda corredata per i richiamati alle armi, da un certificato dell'autorità militare dal quale risulti la loro posizione di richiamati, salvo ad esibire i documenti prescritti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

La data di arrivo sarà certificata esclusivamente dal timbro a calendario del Ministero, e non si terrà conto della data nella quale la domanda ed i documenti relativi siano stati presentati ad altri uffici statali, od agli uffici postali.

Nella domanda gli aspiranti dovranno precisare le loro generalità, indicare il loro recapito ed elencare i documenti allegati.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie o all'estero devono indicare il loro recapito nel Regno per le comunicazioni che l'Amministrazione reputi opportuno fare quivi.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di anni 18, e non ha oltrepassato l'età di anni 30.

Tale limite è elevato a 35 anni:

a) per coloro che in qualità di combattenti abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio non isolato all'estero, abbiano partecipato a relative operazioni militari, dopo il 5 maggio 1936-XIV, e fino al 31 luglio 1939-XVII;

Il limite massimo di età è elevato invece a 39 anni:

a-1) per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale, ovvero per fatti d'arme avvenuti in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, od anche per operazioni militari, cui abbiano partecipato, in servizio non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII;

b-1) per gli ex-combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

c-1) per i soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di 4 anni:

a-2) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b-2) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

I limiti di età stabiliti col presente articolo sono inoltre aumentati:

a-3) di due anni per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine indicato nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto;

b-3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*-3) si cumula con quelle di cui alle lettere *b*-3) e *c*-1) e tutte si cumulano con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato;

2) diploma di licenza conseguito in una scuola dell'ordine superiore ovvero il diploma di maturità o di abilitazione conseguito negli Istituti di istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica;

3) certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato, dal quale risulti l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista od alla Gioventù italiana del Littorio oppure ai Gruppi universitari fascisti, nonchè, l'anno, il mese e il giorno d'iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra.

Dal detto certificato rilasciato dal segretario federale dovrà risultare, se l'aspirante sia iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, o se il ferito per la causa fascista, sia iscritto ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

Nei casi di cui al comma precedente il certificato dovrà essere vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito o dal Capo dei servizi amministrativi o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci stessi.

Detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito o del Capo dei servizi amministrativi o di uno dei Vice-segretari del Partito stesso solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno produrre il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista Sammarinese, rilasciato dal Segretario del Partito stesso e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli residenti nel Regno,

produrranno invece il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista rilasciato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese, o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica del Segretario del Partito o del Capo dei servizi amministrativi o di uno dei Vice-segretari del Partito stesso.

Gli appartenenti a categorie per le quali non è prescritta l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista possono partecipare al concorso dietro presentazione della domanda di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, nonchè di una dichiarazione dell'Amministrazione cui essi appartegono, attestante che il richiedente pei suoi requisiti politici e morali è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12.

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

7) certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che possano menomarne l'abilità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

Nel caso in cui l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata nel certificato medico con dichiarazione che non menoma l'attitudine fisica all'impiego al quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di controllare insindacabilmente tale dichiarazione;

8) copia dello stato di servizio militare se l'aspirante abbia prestato servizio da ufficiale, ovvero copia del foglio matricolare, se sottufficiale o militare di truppa. Coloro che non abbiano prestato servizio militare debbono invece presentare il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, oppure abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, ovvero abbiano partecipato, in servizio non isolato all'estero a relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939-XVII, presenteranno oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 588 del 1922 e numero 427 del 1937, del Giornale militare ufficiale, ove ne abbiano diritto.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero per operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio non isolato all'estero, dovranno debitamente comprovare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione od assegno privilegiato di guerra, oppure mediante certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, od anche mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, a condizione che l'attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale indichi anche i provvedimenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio non isolato all'estero, i figli degli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

9) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio da prodursi soltanto dai coniugati o dai vedovi;

10) fotografia recente del candidato (sulla quale deve essere applicata una marca da bollo da L. 6 da annullarsi dall'Ufficio del bollo straordinario) con la sua firma, da autenticarsi dal podestà o da un notaio.

Detta fotografia non occorre sia presentata da quei candidati che, appartenendo ad Amministrazioni statali, siano in possesso del libretto ferroviario. In tal caso dovranno essere indicati, nella domanda di partecipazione al concorso, gli estremi del libretto ferroviario;

11) rapporto informativo da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, nei soli riguardi del personale straordinario, dal capo dell'Ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio e la qualità del servizio stesso, con un giudizio complessivo in merito alle funzioni disimpegnate;

12) certificato dell'Ufficiale dello stato civile, in carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dagli aspiranti coniugati, da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera, e nell'affermativa se fu concessa l'autorizzazione Ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

13) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose, da prodursi dai candidati che siano soci di diritto dell'Unione stessa, che comprovi tale loro qualità.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

La firma dell'Ufficiale dello stato civile che rilascia i certificati di nascita e di cittadinanza deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale o dal pretore competente per territorio: pei certificati di buona condotta la firma del podestà va legalizzata dal prefetto; la firma del segretario di Regia procura, nei certificati generali del casellario giudiziale, va legalizzata dal procuratore del Re.

Il certificato di sana e robusta costituzione fisica deve essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale e deve, invece, contenere il visto del podestà, nonchè la legalizzazione del prefetto, se rilasciato da un ufficiale sanitario; se il certificato medico viene rilasciato da un medico militare, la firma di questi deve essere autenticata dalla superiore autorità militare; la firma del podestà o del notaio che autentica la fotografia, deve essere autenticata rispettivamente dal prefetto, ovvero dal Presidente del Tribunale o dal pretore competente per territorio.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4, 8, 9 e 10 del precedente articolo insieme a copia integrale del loro stato di servizio civile rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto ed autenticato dai superiori gerarchici, da rilasciarsi sull'apposito modello allegato al R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3, 6, 7 e 8 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Il documento di cui al n. 8 dovrà però essere presentato appena saranno collocati in congedo.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati nei numeri 3, 5 e 6 dell'art. 3, qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta loro qualità.

Art. 5.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui all'art. 2, nè di quelle insufficientemente documentate.

La mancanza, anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Comunque l'Amministrazione potrà concedere un brevissimo termine per la rettifica dei documenti non regolari.

E' fatta salva, ai candidati ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti titoli preferenziali acquisiti posteriormente alla presentazione della domanda, agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

I documenti di cui all'art. 3 non sono restituiti, fatta solo eccezione del titolo originale di studio, ai candidati dichiarati vincitori che accettino la nomina. Agli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano domanda in carta da bollo da L. 6, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

Ai candidati che non si siano presentati alle prove scritte, la restituzione dei documenti, potrà tuttavia essere effettuata anche prima della scadenza dei termini di cui al comma precedente.

Art. 6.

Non possono partecipare al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti esami di concorso a posti di ispettore aggiunto nel ruolo del personale del Ministero per gli scambi e per le valute.

L'ammissione potrà, inoltre, essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 7.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale secondo il seguente programma:

Prove scritte.

1. Nozioni di diritto costituzionale, amministrativo e corporativo.
2. Principi di economia politica-corporativa e scienza delle finanze.
3. Nozioni sull'Amministrazione e contabilità generale dello Stato.

Prove orali.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti;

1. Nozioni di statistica.
2. Nozioni di ragioneria pubblica e privata.
3. Conoscenza di una delle lingue: francese, inglese o tedesco, a scelta del candidato.

Il candidato nella domanda dovrà indicare la lingua o le lingue estere in cui intende sostenere la prova orale.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma in giorni che saranno fissati con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

I candidati che non avranno comunicazione di un provvedimento di esclusione, dovranno presentarsi agli esami nel luogo e nell'ora che saranno indicati nel decreto che stabilisce il diario delle prove scritte, muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione personale.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè le altre dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939, anno XVII, agli idonei ex-combattenti o legionari fiumani, o squadristi o feriti per la causa fascista, o inscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936, anno XIV, agli idonei che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero in operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV, e, fino al 31 luglio 1939-XVII agli idonei orfani

di guerra o di caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, e fino al 31 luglio 1939-XVII, ed infine agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, 12 giugno 1931, n. 777, nei Regi decreti-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, nonchè nella legge 20 marzo 1940-XVIII, numero 233, nei Regi decreti 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, e nella legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458.

La graduatoria di cui sopra sarà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficile* del Regno. Contro di essa possono essere presentati, per la precedenza dei candidati, reclami dagli interessati nel termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria e su tale reclamo decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di ispettore aggiunto in prova nel ruolo del personale del Ministero per gli scambi e per le valute e conseguiranno la nomina a ispettore aggiunto se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi. I candidati vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, terzo comma del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a ispettore aggiunto, con riserva di anzianità.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 11.

L'ispettore aggiunto in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima, sarà considerato dimissionario.

Art. 12.

Agli ispettori aggiunti in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe (dal luogo di residenza nel Regno, ovvero dalla stazione di confine o dal porto di sbarco per coloro che al momento della nomina risiedono all'estero) nonchè dal giorno dell'assunzione in servizio, un assegno lordo mensile di L. 802,35.

Agli aventi diritto compete, altresì, l'aggiunta di famiglia giusta le vigenti disposizioni.

Ai provenienti da altri ruoli di personali statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 dicembre 1940-XIX

Il Ministro: RICCARDI

(231)

Concorso a 34 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, che reca norme a favore del personale ex-combattente;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227 col quale sono stati elevati i limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554, che reca norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato ed i successivi Regi decreti 5 settembre 1938-XVI, n. 1514 e 29 giugno 1939-XVII, n. 898 e la legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 739;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente i titoli di preferenza per i pubblici impieghi, ed il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, relativo all'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, riguardante il trattamento del personale statale e degli Enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende ai militari inviati in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex-combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, contenente provvedimenti per l'incremento demografico della nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea, ed il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083 che stabilisce la data sino alla quale si applicano le provvidenze medesime;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, circa i provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il R. decreto 4 marzo 1940-XVIII, n. 153, concernente i ruoli organici del Ministero per gli scambi e per le valute;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, contenente disposizioni per la priorità negli impieghi, a favore dei capi di famiglia numerosa;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156 contenente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458 che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'at-

tuale guerra le vigenti disposizioni a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 9 dicembre 1940-XIX, n. 1395/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 34 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero per gli scambi e per le valute. A 15 dei posti messi a concorso sono ammesse a partecipare le donne.

Non sono ammessi a partecipare al concorso gli appartenenti alla razza ebraica, nonchè i cittadini italiani i quali abbiano contratto matrimonio con persone di nazionalità straniera posteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728 (4 dicembre 1938-XVII).

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero per gli scambi e per le valute (Ufficio del personale) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti richiamati alle armi, quelli che risiedono nelle Colonie o all'estero, possono presentare nel suddetto termine la domanda, salvo ad esibire i documenti prescritti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

La data di arrivo sarà certificata esclusivamente dal timbro a calendario del Ministero, e non si terrà conto della data nella quale la domanda ed i documenti relativi siano stati presentati ad altri uffici statali, od agli uffici postali.

Nella domanda gli aspiranti dovranno precisare le loro generalità, indicare il loro recapito ed elencare i documenti allegati. Gli aspiranti residenti nelle colonie od all'estero debbono anche indicare un recapito nel Regno per eventuali comunicazioni che sia opportuno di fare quivi.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di anni 18, e non ha oltrepassato l'età di anni 30.

Tale limite è elevato a 35 anni:

a) per coloro che in qualità di combattenti, abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio non isolato all'estero, abbiano partecipato a relative operazioni militari, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII.

Il limite massimo di età è elevato invece a 39 anni:

a-1) per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale, ovvero per fatti d'arme avvenuti in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936; od anche per operazioni militari, cui abbiano partecipato, in servizio non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII;

b-1) per gli ex-combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

c-1) per i capi di famiglia che siano soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di 4 anni:

a-2) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b-2) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

I limiti di età stabiliti col presente articolo sono inoltre aumentati:

a-3) di due anni per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine indicato nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto;

b-3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*-3) si cumula con quella di cui alla lettera *b*-3) e *c*-1). Queste elevazioni si cumulano con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato;

2) diploma originale — o copia del diploma stesso autenticata da Regio notaio — di licenza conseguita nelle scuole medie di 1° grado;

3) Certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto reale;

4) Certificato su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato, dal quale risulti l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista od alla Gioventù italiana del Littorio oppure ai Gruppi universitari fascisti, nonchè l'anno, il mese e il giorno d'iscrizione.

L'inscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra.

Dal detto certificato rilasciato dal segretario federale dovrà risultare se l'aspirante sia iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, o se il ferito per la causa fascista sia iscritto ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dello evento che fu causa della ferita anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

Nei casi di cui al comma precedente il certificato dovrà essere vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito o del Capo dei servizi amministrativi o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci stessi.

Detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito o del Capo dei servizi amministrativi o di uno dei Vice-segretari del Partito stesso solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno produrre il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista Sammarinese, rilasciato dal Segretario del Partito stesso e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli residenti nel Regno produrranno invece il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista rilasciato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese, o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica del Segretario del Partito o del Capo dei servizi amministrativi o di uno dei Vice-segretari del Partito stesso.

Gli appartenenti a categorie per le quali non è prescritta l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista possono partecipare al concorso dietro presentazione della domanda di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, nonchè di una dichiarazione dell'Amministrazione cui essi appartengono, attestante che il richiedente pei suoi requisiti politici e morali è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

7) certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che possano menomarne l'abilità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'utorità sanitari di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

Nel caso in cui l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata nel certificato medico con dichiarazione che non menoma l'attitudine fisica all'impiego al quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di controllare insindacabilmente tale dichiarazione;

8) copia dello stato di servizio militare se l'aspirante abbia prestato servizio da ufficiale, ovvero copia del foglio matricolare, se sottufficiale o militare di truppa. Coloro che non abbiano prestato servizio militare debbono invece presentare il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 oppure abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, ovvero abbiano partecipato, in servizio non isolato all'estero a relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939-XVII, presenteranno oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 588 del 1922 e n. 427 del 1937 del Giornale militare ufficiale ove ne abbiano diritto.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero per operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio non isolato all'estero, dovranno debitamente comprovare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione od assegno privilegiato di guerra oppure mediante certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle Pensioni di guerra, od anche mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, a condizione che l'attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale indichi anche i provvedimenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio non isolato all'estero, i figli degli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

9) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio da prodursi soltanto dai coniugati e dai vedovi;

10) fotografia recente del candidato (sulla quale deve essere applicata una marca da bollo da L. 6 da annullarsi dall'Ufficio del bollo straordinario) con la sua firma, da autenticarsi dal podestà o da un notaio.

Detta fotografia non occorre sia presentata da quei candidati che, appartenendo ad Amministrazioni statali, siano in possesso del libretto ferroviario. In tal caso dovranno essere indicati, nella domanda di partecipazione al concorso, gli estremi del libretto ferroviario;

11) rapporto informativo da rilasciarsi, nei soli riguardi del personale straordinario, dal capo dell'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio e la qualità del servizio stesso, con un giudizio complessivo in merito alle funzioni disimpegnate;

12) certificato dell'ufficiale dello stato civile, in carta da bollo da L. 4, da prodursi dagli aspiranti coniugati, da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del Regio decreto stesso.

13) certificato di appartenenza all'Unione fascista per le famiglie numerose da prodursi dagli aspiranti i quali siano soci di diritto dell'Unione medesima.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

La firma dell'ufficiale dello stato civile che rilascia i certificati di nascita e di cittadinanza deve essere legalizzata

dal presidente del Tribunale o dal pretore competente per territorio; pei certificati di buona condotta la firma del podestà va legalizzata dal prefetto; la firma del segretario di Regia procura, nei certificati generali del casellario giudiziale, va legalizzata dal procuratore del Re. Il certificato di sana e robusta costituzione fisica deve essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale e deve, invece, contenere il visto del podestà, nonchè la legalizzazione del prefetto, se rilasciato da un ufficiale sanitario; se il certificato medico viene rilasciato da un medico militare, la firma di questi deve essere autenticata dalla superiore autorità militare; la firma del podestà o del notaio che autentica la fotografia, deve essere autenticata rispettivamente dal prefetto, ovvero dal presidente del Tribunale o dal pretore competente per territorio.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4, 8, 9 e 10 del precedente articolo, insieme a copia integrale del loro stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, da rilasciarsi sull'apposito modello allegato al R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3, 6, 7 e 8 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Il documento di cui al n. 8 dovrà però essere presentato appena saranno collocati in congedo.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati nei numeri 3, 5 e 6 dell'art. 3 qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta loro qualità.

Art. 5.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altri Uffici di questa Amministrazione o ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui all'art. 2 nè di quelle insufficientemente documentate. La mancanza, anche di uno solo dei documenti prescritti, importa la esclusione dal concorso. Comunque l'Amministrazione potrà concedere un brevissimo termine per la rettifica dei documenti non regolari.

E' fatta salva, ai candidati ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti titoli preferenziali, acquisiti posteriormente alla presentazione della domanda, agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

I documenti di cui all'art. 3 non sono restituiti, fatta solo eccezione del titolo originale di studio, ai candidati dichiarati vincitori che accettino la nomina. Agli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano domanda in carta da bollo da L. 6, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

Art. 6.

Non possono partecipare al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti esami di concorso a posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale di gruppo *C* di questo Ministero.

L'ammissione potrà, inoltre, essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 7.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale, secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1. Componimento italiano.
2. Problema di aritmetica elementare compresa la regola del tre composto.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

Prova orale:

1. Nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale - Ordinamento fondamentale dello Stato fascista - Carta del lavoro.
2. Nomenclatura decimale - Divisibilità dei numeri - Frazioni ordinarie e decimali - Sistema metrico decimale.
3. Nozioni elementari di statistica.
4. Elementi di geografia d'Europa e particolarmente di Italia e delle sue Colonie.
5. Ordinamento di un archivio nelle Amministrazioni statali.

Prova pratica di dattilografia.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma in giorni che saranno fissati con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. I candidati che non avranno comunicazione di un provvedimento di esclusione, dovranno presentarsi agli esami nel luogo e nell'ora che saranno indicati nel decreto che stabilisce il diario delle prove scritte, muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione personale.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria ed in caso di parità di merito, secondo le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172 e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Sono equiparati agli ex-combattenti i legionari fiumani a termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme

verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, in Africa Orientale, agli idonei ex-combattenti o legionari fiumani, o squadristi, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII in Africa Orientale e per l'assegnazione dei posti ai candidati che siano coniugati, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e 2 giugno 1936-XIV, n. 1172 e nel R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

Gli stessi benefici concernenti gli invalidi, i combattenti e gli orfani, sia di guerra come della causa nazionale o in dipendenza delle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale, competono altresì agli invalidi, ai combattenti ed agli orfani in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, nonchè agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, in applicazione delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, nel R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, e nella legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 237.

La graduatoria di cui sopra sarà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Contro di essa possono essere presentati, per la precedenza dei candidati, reclami dagli interessati nel termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria e su tale reclamo decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunni d'ordine in prova nella carriera d'ordine del Ministero per gli scambi e per le valute e conseguiranno la nomina ad alunni d'ordine se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I candidati vincitori del concorso si trovano nelle condizioni di cui al terzo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunni d'ordine, con riserva di anzianità.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giustificato motivo, da rifenersi tale a giudizio insindacabile del Ministero, sarà dichiarato dimissionario.

Art. 11.

Agli alunni d'ordine in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe (dal luogo di residenza nel Regno ovvero dalla stazione di confine o dal porto di sbarco per coloro i quali al momento della nomina risiedono all'estero), nonchè dalla data di assunzione in servizio, l'assegno lordo mensile di L. 518,24 ed in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche le aggiunte di famiglia.

A coloro che provengano da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 dicembre 1940-XIX

Il Ministro: RICCARDI

(232)

Concorso a 17 posti d'inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Ministero

IL MINISTRO
PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, che reca norme a favore del personale ex-combattente;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, col quale sono stati elevati i limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554, che reca norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato, ed i successivi Regi decreti 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, e 20 giugno 1939-XVII, n. 898, e la legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 739;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista dei mutilati e feriti per la stessa causa, nonchè degli iscritti ai fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente i titoli di preferenza per i pubblici impieghi e il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, relativo alla ammissione dei mutilati e invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, riguardante il trattamento del personale statale e degli Enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende ai militari inviati in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex-combattenti nella guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, relativo al trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della nazione e la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai

congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea, ed il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, che stabilisce la data fino alla quale si applicano le provvidenze medesime;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza;

Visto il R. decreto 4 marzo 1940-XVIII, n. 153, concernente i ruoli organici del Ministero per gli scambi e per le valute;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, contenente disposizioni per la priorità negli impieghi a favore dei capi di famiglia numerosa;

Vista la legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, contenente provvedimenti a favore di squadristi e di vecchi fascisti;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, le disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Vista la nota del 9 dicembre 1940-XIX, n. 1395/1.3.1/1306/3/15, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autorizzazione a bandire i concorsi per l'ammissione nei ruoli del personale del Ministero per gli scambi e per le valute;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per 17 posti d'inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Ministero per gli scambi e per le valute. A detto concorso non sono ammesse a partecipare le donne. Sono altresì esclusi dal concorso gli appartenenti alla razza ebraica, nonchè i cittadini italiani i quali abbiano contratto matrimonio con persone di nazionalità straniera posteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728 (4 dicembre 1938-XVII).

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero per gli scambi e per le valute (Ufficio del personale) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie o all'estero e quelli che siano richiamati alle armi, possono presentare nel suddetto termine la sola domanda, corredata per i richiamati alle armi da un certificato dell'autorità militare dal quale risulti la loro posizione di richiamati, salvo ad esibire i documenti prescritti non oltre dieci giorni prima dell'inizio della prova scritta di esame.

La data di arrivo sarà certificata esclusivamente dal timbro a calendario del Ministero, e non si terrà conto della data nella quale la domanda ed i documenti relativi siano stati presentati ad altri uffici statali, od agli uffici postali.

Nella domanda gli aspiranti dovranno precisare le loro generalità, indicare il loro recapito ed elencare i documenti allegati.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8 dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di anni 18, e non ha oltrepassato l'età di anni 30.

Tale limite è elevato a 35 anni:

a) per coloro che in qualità di combattenti, abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio non isolato all'estero, abbiano partecipato a relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII.

Il limite massimo di età è elevato invece a 39 anni:

a-1) per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra per la causa nazionale ovvero per i fatti d'arme avvenuti in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936, od anche per operazioni militari, cui abbiano partecipato, in servizio non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII;

b-1) per gli ex-combattenti decorati al valore militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militari anche se amnistiati;

c-1) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542 convertito, con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

I predetti limiti massimi di età, sono aumentati di 4 anni:

a)-2) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di Combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b-2) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

I limiti di età stabiliti col presente articolo sono inoltre aumentati:

a-3) di due anni per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine indicato nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto;

b-3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*-3) si cumula con quello di cui alle lettere *b*-3) e *c*-1) e tutte si cumulano con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato;

2) titolo di studio per chi ne sia in possesso;

3) certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento

della provincia in cui ha domicilio il candidato, dal quale risulti l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista od alla Gioventù italiana del Littorio, nonchè l'anno, il mese e il giorno d'iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra.

Dal detto certificato rilasciato dal segretario federale dovrà risultare, se l'aspirante sia iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, o se il ferito per la causa fascista, sia iscritto ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dello evento che fu causa della ferita anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

Nei casi di cui al comma precedente il certificato dovrà essere vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito o dal Capo dei servizi amministrativi o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4 rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci stessi.

Detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito o del Capo dei servizi amministrativi o di uno dei Vice-segretari del Partito stesso solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno produrre il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista Sammarinese rilasciato dal Segretario del Partito stesso e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli residenti nel Regno, produrranno invece il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista rilasciato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese, o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica del Segretario del Partito o del Capo dei servizi amministrativi o di uno dei Vice-segretari del Partito stesso.

Gli appartenenti a categorie per le quali non è prescritta l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista possono partecipare al concorso dietro presentazione della domanda di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, nonchè di una dichiarazione dell'Amministrazione cui essi appartengono, attestante che il richiedente pei suoi requisiti politici e morali è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

7) certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che possano menomarne l'abilità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1923, n. 92 nella forma prescritta dal successivo art. 15.

Nel caso in cui l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata nel certificato medico con dichiarazione che non menoma l'attitudine fisica all'impiego al quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di controllare insindacabilmente tale dichiarazione;

8) copia del foglio matricolare militare. Coloro che non abbiano prestato servizio militare debbono invece presentare il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, oppure abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, ovvero abbiano partecipato, in servizio non isolato all'estero a relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939-XVII, presenteranno oltre alla copia del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 588 del 1922 e n. 427 del 1937, del Giornale militare ufficiale, ove ne abbiano diritto.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero per operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio non isolato all'estero, dovranno debitamente comprovare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione od assegno privilegiato di guerra, oppure mediante certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione Generale delle pensioni di guerra, od anche mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, a condizione che l'attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale indichi anche i provvedimenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio non isolato all'estero, i figli degli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo di L. 4 del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

9) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio, da prodursi soltanto dai coniugati o dai vedovi;

10) fotografia recente del candidato (sulla quale deve essere applicata una marca da bollo da L. 6 da annullarsi dall'Ufficio del bollo straordinario) con la sua firma, da autenticarsi dal podestà o da un notaio.

Detta fotografia non occorre sia presentata da quei candidati che, appartenendo ad Amministrazioni statali, siano in possesso del libretto ferroviario. In tal caso dovranno essere indicati, nella domanda di partecipazione al concorso, gli estremi del libretto ferroviario;

11) rapporto informativo da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4; nei soli riguardi del personale straordinario, dal capo dell'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio e la qualità del servizio stesso, con un giudizio complessivo in merito alle funzioni disimpegnate;

12) certificato dell'ufficiale dello Stato civile in carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dagli aspiranti coniugati da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e nella affermativa se fu concessa l'autorizzazione Ministeriale di cui agli articoli 2 e 13 del

R. decreto 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

13) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose, da prodursi dai candidati che siano soci di diritto dell'Unione stessa, che comprovi tale loro qualità;

14) ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga di presentare per l'accertamento dei titoli di merito posseduti.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

La firma dell'ufficiale dello Stato civile che rilascia i certificati di nascita, di cittadinanza e di matrimonio deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale o dal pretore competente per territorio: pei certificati di buona condotta la firma del podestà va legalizzata dal prefetto; la firma del segretario di Regia procura, nei certificati generali del casellario giudiziale, va legalizzata dal procuratore del Re. Il certificato di sana e robusta costituzione fisica deve essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale e deve, invece, contenere il visto del podestà, nonchè la legalizzazione del prefetto, se rilasciato da un ufficiale sanitario; se il certificato medico viene rilasciato da un medico militare, la firma di questi deve essere autenticata dalla superiore autorità militare; la firma del podestà o del notaio che autentica la fotografia, deve essere autenticata rispettivamente dal prefetto, ovvero dal presidente del Tribunale o dal pretore competente per territorio.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4, 8, 9 e 10 del precedente articolo, insieme a copia integrale del loro stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, da rilasciarsi sull'apposito modello allegato al R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e di data non anteriore, a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3, 6, 7 e 8 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Il documento di cui al n. 8 dovrà però essere presentato appena saranno collocati in congedo.

Art. 5.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altri Uffici di questa Amministrazione o ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui all'art. 2 nè di quelle insufficientemente documentate. La mancanza, anche di uno solo dei documenti prescritti, importa la esclusione dal concorso. Comunque, l'Amministrazione potrà concedere un brevissimo termine per la rettifica dei documenti non regolari.

E' fatta salva, ai candidati ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che si attestino nei loro confronti titoli preferenziali, acquisiti posteriormente alla presentazione della domanda, agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

I documenti di cui all'art. 3 non sono restituiti, fatta solo eccezione del titolo originale di studio, ai candidati dichiarati vincitori che accettino la nomina. Agli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano domanda in carta da bollo da L. 6, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

Ai candidati che non si siano presentati alla prova scritta, la restituzione dei documenti potrà tuttavia essere effettuata anche prima della scadenza dei termini di cui al comma precedente.

Art. 6.

Non possono partecipare al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti esami di concorso a posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno di questo Ministero.

L'ammissione potrà, inoltre, essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 7.

L'esame consterà in una prova scritta — dettato da prosa italiana e di una prova orale — nozioni dei doveri del cittadino ed in ispecie dei doveri inerenti alle mansioni del personale subalterno.

La prova scritta si svolgerà in Roma in giorno che sarà fissato con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I candidati che non avranno comunicazione di un provvedimento di esclusione, dovranno presentarsi agli esami nel luogo e nell'ora che saranno indicati nel decreto che stabilisce la data della prova scritta, muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione personale.

Art. 8.

La Commissione procederà preliminarmente all'esame dei titoli.

Non sarà ammesso alle prove d'esame il candidato che in detta valutazione non avrà ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La somma della votazione riportata nella prova scritta, della votazione della prova orale e della valutazione ottenuta per i titoli, costituirà, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale sarà formata la graduatoria.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè le altre dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172 e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme

verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, agli idonei ex-combattenti o legionari fiumani, o squadristi o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, agli idonei che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero in operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV, e, fino al 31 luglio 1939-XVII, agli idonei orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, e fino al 31 luglio 1939-XVII, ed infine agli idonei coniugati o coniugati con prole, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, 12 giugno 1931, n. 777, nei R. decreti-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, nonchè nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, nei Regi decreti 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083 e 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, e nella legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458.

Salvo quanto è disposto dall'art. 111 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960 e successive modificazioni, costituisce titolo di preferenza l'aver prestato lodevolmente servizio presso l'Amministrazione centrale del Ministero per gli scambi e per le valute.

La graduatoria di cui sopra sarà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Contro di essa possono essere presentati, per la precedenza dei candidati, reclami dagli interessati nel termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria e su tale reclamo decide in via definitiva, il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di inservienti in prova nel ruolo del personale subalterno del Ministero per gli scambi e per le valute e conseguiranno la nomina a inserviente se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi. I candidati vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, terzo comma del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46 conseguiranno subito la nomina a inserviente con riserva di anzianità e previo parere favorevole del Consiglio d'amministrazione, per il personale subalterno.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 11.

L'inserviente in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima, sarà considerato dimissionario.

Art. 12.

Agli inservienti in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in terza classe (dal luogo di residenza nel Regno, ovvero dalla stazione di confine o dal porto di sbarco per coloro che al momento della nomina risiedono all'estero, nonchè dal giorno dell'assunzione in servizio, un assegno lordo mensile di L. 365,80.

Agli aventi diritto compete, altresì, l'aggiunta di famiglia, giusta le vigenti disposizioni.

Ai provenienti da altri ruoli di personali statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Roma, addì 31 dicembre 1940-XIX

Il Ministro: RICCARDI

(233)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(4103305) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

PREZZO L. 1,50